

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO (ETS) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RIVOLTE AD ANZIANI E CITTADINI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

L'anno 2025 (duemilaventicinque) e questo dì xx del mese di xxxxxx in Bagno a Ripoli, nel Palazzo Comunale ubicato in Piazza della Vittoria n. 1, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali, come previsto dall'art. 32 comma 14 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, tra:

- La SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST C.F. 94297490487 P.IVA 07179170480 con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Piazza della Vittoria n. 1, rappresentata nella persona di Simone Naldoni, nato a Firenze, il 23/06/1964, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Fiorenza Sud Est come da Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est n 2 del 04/12/2024, che incarica il sottoscritto per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2029, di seguito denominata solo "SdS",

E

- L'Associazione FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO DI GRASSINA O.D.V., con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via Spinello Aretino 9/10, 50012 Bagno a Ripoli (FI) C.F. 01006110488, nella persona di Michele Cotugno, nato a Firenze, il 14/02/1974 nella sua qualità di Presidente Pro tempore, ed in seguito denominata solo "Associazione Fratellanza Popolare di Grassina";

- L'Associazione AUSER VOLONTARIATO INSIEME, con sede in Barberino Tavarnelle (FI) Piazza della Repubblica n. 35 C.F./P.IVA 94065860481, nella persona di Gabriela Bartalesi, nata a Firenze, il 07/07/1950 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo "Associazione" (RUNTS 69545);

- l'Associazione AUSER BAGNO A RIPOLI OdV (C.F. 94035440489) con sede in Bagno a Ripoli Via Longo 1 nella persona di Fiorella Barucci, nata a Figline Valdarno (FI), il 15/07/1949 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo "Associazione Auser Bagno a Ripoli" (RUNTS 106530);

- L'Associazione AUSER Volontariato di Impruneta, con sede a Impruneta (FI) Via della Croce n. 39 c.f. 94036640483 nella persona di Felice Madaschi nato a Spinone al Lago (BG), il 22/07/1952 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo "Associazione Auser Impruneta" (RUNTS 33119);

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore");
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, e ss.mm. ed ii.;

PREMESSO CHE:

- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi in vari settori di attività, tra cui quelle di ambito sociale, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore;
- il "*Codice del Terzo settore*" approvato con decreto legislativo n. 117/17, *riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di*

partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del decreto legislativo n. 117/17);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *“mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”* (articolo 17 del decreto legislativo n. 117/17);
- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”*;
- l’art. 5 del decreto legislativo n. 117/17 stabilisce che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;

DATO ATTO che:

- le Associazioni aderenti hanno quali prioritari scopi sociali quelli basati sul valore della solidarietà sociale;
- le Associazioni sono iscritte nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore della SdS Fiorentina Sud Est n. 73 del 27/11/2024 avente ad oggetto *“Avviso Pubblico riservato agli Enti del Terzo Settore finalizzato a procedura di co-progettazione per lo svolgimento di attività rivolte ad anziani e cittadini in situazioni di svantaggio e con conseguente stipula di convenzione ai sensi degli articoli 55 e 56 D.lgs. 117/2017 CTS (Codice del Terzo Settore) - Approvazione”*;

- Il tavolo di co-progettazione realizzato tra le parti;

Tutto quanto richiamato e premesso, la SdS e le Associazioni convengono e stipulano quanto segue:

ART 1 – RICHIAMI E PREMESSE

La SdS e le Associazioni approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra la SdS Fiorentina Sud Est e le Associazioni con riferimento alla realizzazione delle seguenti prestazioni, ciascuna realizzata nel proprio ambito territoriale di riferimento e di progettazione:

- 1. Accompagnamento assistito e supporto alla mobilità** di utenti con limitata mobilità o persone fragili;
- 2. Sostegno e supporto alla domiciliarità;**
- 3. Socializzazione e promozione di iniziative ricreative;**

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI

Le attività, secondo le indicazioni e i dettagli contenuti nel verbale di co-progettazione agli atti, e nella sintesi e protocollo operativo costituente l'allegato A) , parte integrante alla presente convenzione, sono di seguito descritte:

1. Attività di accompagnamento assistito e supporto alla mobilità:

a favore di utenti con limitata mobilità o persone fragili, finalizzata all'effettuazione di visite mediche o diagnostiche, accompagnamenti vari per disbrigo di pratiche burocratiche. E' attivabile anche, su specifiche esigenze da concordare con i servizi Sociali territoriali, per organizzare servizi di accompagnamento assistito e supporto alla mobilità di alunni disabili, da casa a scuola e/o a terapie e viceversa. Tali attività sono svolte dalle Associazioni ciascuna nell'ambito del territorio di riferimento.

Può essere attivato inoltre, se richiesto, un servizio sperimentale di accompagnamento e vigilanza degli alunni nel percorso casa-scuola, in relazione ai plessi scolastici e su percorsi concordati annualmente con i Servizi educativi e sociali territoriali.

2. Sostegno e supporto alla domiciliarità: attività di compagnia telefonica e di sostegno a domicilio, di consegna dei pasti preparati dal centro cottura Comunale al domicilio dell'utenza segnalata dai Servizi Sociali; consegna di spesa a domicilio nell'ambito di progetti sperimentali (*Progetto Ausilio*), consegna di farmaci e di libri della sede locale

della Biblioteca al domicilio e tra le Biblioteche del Polo Chianti (*La biblioteca a casa di tutti*);

3. Socializzazione e promozione di iniziative ricreative: promozione e sostegno di attività di socializzazione e di partecipazione attiva con il coinvolgimento delle Biblioteche comunali con riferimento specifico ad attività rivolte a persone anziane o con disabilità anche attraverso iniziative e progetti già attivi. Organizzazione e gestione delle attività ricreative-culturali e di socializzazione e turistiche di interesse sociale per anziani.

ARTICOLO 4 – DURATA

La convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Il rinnovo, previa relazione di valutazione e proposta di eventuali integrazioni e/o modifiche, è oggetto di nuova convenzione.

L'SdS si riserva in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizioni di legge.

ARTICOLO 5 – RIMBORSI SPESE

Per la realizzazione delle attività indicate al punto 3, la SdS riconosce a titolo di rimborso spese un importo massimo, ogni onere compreso, di euro € 34.750,00 (trentaquattrosettecentocinquanta/00) e pertanto, un rimborso spese massimo nel triennio di € 104.250,00 (centoquattroduecentocinquanta/00) (escluso dal campo di applicazione **IVA**). (euro ventinovemilasettecentocinquanta/00), finanziato all'interno del Bilancio della Società della Salute, con le risorse trasferite dagli Enti direttamente competenti alla co- progettazione, da erogare ai soggetti partner sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate:

- Euro 17.000,00 annui per Auser Bagno a Ripoli;
- Euro 2.600,00 annui per Fratellanza Popolare Bagno a Ripoli;
- Euro 4.500,00 annui per Auser Barberino Tavarnelle;
- Euro 10.650,00 per Auser Impruneta

a parziale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, nei limiti dell'art. 56 del D.Lgs n. 117/2017 e ulteriori atti aventi forza di legge ove applicabili.

A titolo esemplificativo è previsto il rimborso dei costi sostenuti dall'Associazione per le spese per il personale impiegato - operatore volontario, dipendente o per prestazioni professionali e/o occasionali, spese assicurative, infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché responsabilità civile verso terzi, spese sostenute per l'organizzazione e la gestione delle attività quali noleggi di mezzi e/o attrezzature, spese generali strettamente imputabili in maniera proporzionale alle attività svolte.

I rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte delle Associazioni avverranno tramite rendicontazione dell'attività con cadenza quadrimestrale, da trasmettere alla SDS, secondo i rispettivi centri di costo di pertinenza.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ

Le Associazioni sono responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, le Associazioni stipulano apposita polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e dedicata ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate di durata non inferiore a quella della convenzione stessa.

L'Associazione si assumerà la responsabilità, senza riserve o eccezioni, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari o figure assimilabili, esonerando la Società della Salute da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro.

ARTICOLO 7 – PRIVACY

Le Associazioni dichiarano di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, di essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti dal Reg. UE 2016/679 – GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

Le Associazioni individuano ciascuno un Responsabile trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente convenzione.

Le Associazioni si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal suddetto codice ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione e sono responsabili della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alla convenzione in oggetto. I dati personali

contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e nel rispetto del codice sopra indicato.

ART. 14 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le Associazioni assumono, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Si impegnano ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento della Società della Salute Fiorentina Sud Est- adottato con deliberazione di Assemblea dei Soci della SDS Fiorentina Sud Est n° 3 del 17/02/2023, le Associazioni e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono reperibili dal sito internet della SDS nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Le Associazioni si impegnano ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento della SdS e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo Codice, consapevoli che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dai Responsabili ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione indicata nel presente atto;

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, la SdS ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dalle Associazioni.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta a opera della SdS.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 18 – RINVIO DINAMICO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, la SdS e le Associazioni rinviando al codice civile e alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere a integrazione o rettifica della presente.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs n. 117/2017.

La SdS e le Associazioni nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente convenzione e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per la Società della Salute Fiorentina Sud est

Il Direttore Simone Naldoni

- L'Associazione FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO DI GRASSINA

O.D.V., _____

- L'Associazione AUSER VOLONTARIATO INSIEME, di Barberino Tavarnelle

- L'Associazione AUSER BAGNO A RIPOLI OdV _____

- L'Associazione AUSER Volontariato di Impruneta _____